



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

*Area III Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali,
Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

VISTA l'istanza presentata dalla RCS Sport S.p.A. con sede a Milano, in data 16 febbraio 2021 e modificata in data 5 marzo 2021, facente parte integrante del presente decreto, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione allo svolgimento del tratto agonistico della gara ciclistica denominata "112^a MILANO - SANREMO", in programma il giorno 20 marzo 2021, con partenza da Milano, Via della Chiesa Rossa, alle ore 10.00 ed arrivo a Sanremo, Via Roma, alle ore 17.00 circa, con passaggio nella provincia di Savona dalle ore 14.13 circa (Comune di Sassello) alle ore 16.11 circa (Comune di Andora), dandosi atto che, per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strade interessati dal percorso, si rende indispensabile anche l'adozione della relativa ordinanza da parte di questa Prefettura;

VISTO il programma della manifestazione, nel quale è indicato il percorso di gara che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio della provincia di Savona e precisamente dei Comuni di Savona, Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Andora, Bergeggi, Borghetto Santo Spirito, Boggio Veruzzi, Cerialle, Finale Ligure, Laigueglia, Loano, Noli, Pietra Ligure, Pontinvrea, Sassello, Spotorno, Stella, Vado Ligure;

PRESO ATTO che RCS Sport S.p.A. si impegna durante tutto il percorso ad assicurare il regolare svolgimento della competizione tramite gli addetti dell'organizzazione specificatamente individuati, nonché a garantire l'assistenza sanitaria di pronto soccorso con la presenza di due auto mediche e di cinque ambulanze con personale medico e paramedico attrezzate di apparecchiature per la rianimazione;

VISTA l'autorizzazione della Città metropolitana di Milano con protocollo n. 45192 del 16 marzo 2021;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Questura di Savona con nota n. 8501 del 15 marzo 2021 nella quale si precisa, fra l'altro, che gli organizzatori dovranno assicurare con adeguato numero di proprio personale la vigilanza lungo tutto il percorso di gara, rispettando scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione, imposti da questa Prefettura – U.T.G.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota prot. n. 3775 Rep.220.18 del 10 marzo 2021 nella quale vengono fornite indicazioni per la sospensione della circolazione;

VISTA l'allegata nota prot. n. 210006147/220.18 del 8 marzo 2021 della Polizia di Stato – Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia di Milano nella quale vengono fornite le indicazioni operative per il servizio di scorta;

VISTA l'allegata nota prot. n. 210004573/220.18 in data 16 marzo 2021 del Compartimento Polizia Stradale Liguria nella quale vengono fornite le indicazioni operative per il servizio di scorta;



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

*Area III Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali,
Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

RICHIAMATA la nota prot. n. CDG-U-0120029 in data 26 febbraio 2021, che si unisce al presente provvedimento, con la quale ANAS, Struttura territoriale Liguria, ha comunicato il proprio nulla osta tecnico per i tratti di competenza delle strade statali n. 1 e n. 334, interessate dalla gara ciclistica in parola, segnalando, al contempo, le criticità ivi indicate;

RICHIAMATI i nulla osta tecnici, resi dalla Provincia di Savona e dai Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti interessati dal transito della predetta gara ciclistica (Albisola Superiore, Savona, Finale Ligure, Loano, Alassio e Albenga) che segnalano le criticità riportate negli atti che si allegano;

RICHIAMATO l'art. 18 commi 1 e 2, del D.P.C.M. 2 marzo 2021, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021, recante misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, che prescrive le modalità di svolgimento delle competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, consentendole a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali;

TENUTO CONTO degli esiti della riunione tenutasi il 25 febbraio e del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in data 10 marzo 2021, in videoconferenza con gli enti interessati;

RICHIAMATA la nota prefettizia prot. n. 6965 in data 12 marzo 2021;

VISTA la nota n. 2100024181 del Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la quale si riferiscono gli esiti degli approfondimenti tecnici richiesti durante la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 10 marzo scorso. In particolare:

- per quanto riguarda il casello autostradale di Savona, la Polizia Stradale ritiene che "questo possa rimanere aperto e non sia pertanto necessario che la Società concessionaria ne disponga la chiusura". A seguito di un sopralluogo congiunto fra Organi della Polizia Stradale e della Polizia Locale di Savona si è ritenuto, infatti, "sufficiente, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e del passaggio del dispositivo di gara, organizzare un presidio a valle del casello, nello specifico all'altezza della rotonda Caravaggio / per Zinola, in modo da poter effettuare la temporanea sospensione della circolazione durante il passaggio della corsa e deviare eventuali altri mezzi presso la strada di scorrimento veloce di Vado Ligure, presso il casello stesso di Savona o presso le vie Caravaggio e Nostra Signora del Monte. La Polizia Locale di Savona concordava e assicurava con proprie risorse l'attuazione di tale presidio. Verrà in ogni caso predisposta un'autovettura della Polizia Stradale all'interno del casello



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

*Area III Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali,
Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

di Savona per regolare e gestire i flussi di traffico durante il concomitante passaggio della corsa che avverrà da Corso Svizzera in direzione della rotonda Caravaggio / per Zinola, presidiata dalla Polizia Locale”;

- per quanto riguarda, invece, il casello di Albisola Superiore, la Polizia Stradale ritiene “necessario che la Concessionaria effettui una momentanea chiusura degli svincoli del casello per i mezzi che, provenendo dalla A10, intendano uscire ad Albisola. Tale chiusura si rende necessaria poiché il dispositivo di gara, arrivando dalla SP334, giungerà direttamente di fronte al casello di Albisola Superiore, in corso Giuseppe Mazzini, che, per la sua conformazione, non ha possibilità di sfogo e/o di accumulo. La chiusura avrà la finalità di garantire la sicurezza della circolazione in viabilità ordinaria, evitando ogni possibile interferenza con il transito in sicurezza della carovana ciclistica, in modo che l’uscita dei veicoli dal casello autostradale non crei pregiudizio alla competizione sportiva. Allo stesso tempo, la chiusura degli svincoli eviterà la possibilità di accumuli per code in uscita all’interno della carreggiata autostradale. Si ritiene congruo, come emerso in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che la chiusura del casello avvenga 30 minuti prima del transito dell’inizio della gara, secondo gli orari indicati nella cronotabella RCS (da Albisola Capo il transito dei ciclisti è stimato tra le 14.16 e le 14.42, pertanto la chiusura dovrebbe avvenire 30 minuti prima dell’orario più veloce per poi consentirne la riapertura dopo il passaggio dell’autovettura di fine gara)”;
- la Polizia Stradale di Savona rimarrà in contatto con il Centro operativo autostradale per le comunicazioni necessarie sulle effettive tempistiche del passaggio della corsa;

VISTI gli articoli 6, 7 e 9 del Codice della Strada, la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019, il “Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada”, approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 novembre 2002, n. 29 e successive modifiche;

RICHIAMATE, in particolare:

- la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/785/21/144FAG/4 del 28 gennaio 2021, che illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 178/2020 all’art. 9, comma 1, del Codice della Strada. La norma ora prevede l’attrazione delle competenze autorizzative in materia di gare ciclistiche in capo alla Regione del luogo di partenza, fermo restando il nulla osta da parte dell’ente proprietario della strada, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Codice della Strada. La richiamata circolare ministeriale prevede, al riguardo, il formarsi del silenzio-assenso da parte dell’ente competente se entro il



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

*Area III Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali,
Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

ventesimo giorno precedente lo svolgimento della gara non perviene un nulla osta espresso, intendendosi, in tale caso, la gara autorizzata per il percorso richiesto;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/6989/20/116/1/1 in data 29 settembre 2020, la quale precisa che il Prefetto ed il Sindaco devono emettere un proprio provvedimento di sospensione della circolazione, in occasione di competizioni ciclistiche su strada. In particolare, il Prefetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice della Strada è competente quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano; mentre il Sindaco è competente per le strade del centro abitato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Codice della Strada;

RITENUTO, pertanto, di dovere disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO l'atto prot. n. 1334 in data 18 gennaio 2021, con il quale il Prefetto conferisce, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 139/2000, al viceprefetto aggiunto dott. Marco Freccero la titolarità dell'Area III "Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio" di questa Prefettura – U.T.G.;

SI DISPONE

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice della Strada, di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia, lungo le strade extraurbane del percorso compreso nella provincia di Savona della gara ciclistica agonistica denominata "112^a MILANO - SANREMO", in programma il giorno 20 marzo 2021, con passaggio in questa provincia dalle ore 14 circa (Comune di Sassello) alle ore 16 circa (Comune di Andora), come riprodotto nell'allegato programma costituente parte integrante del presente provvedimento, durante il transito dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

Inoltre, la sospensione della circolazione o la limitazione della stessa non può comunque avere durata superiore a 30 minuti, prima del passaggio della corsa alla media più veloce, e ha durata fino al momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile indicante "fine gara ciclistica".



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

*Area III Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali,
Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

L'Organizzazione deve provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui potere deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione.

L'Organizzazione deve predisporre un idoneo servizio, posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione che deve interessare entrambi i sensi marcia, deve essere vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non al seguito della gara; deve essere fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni del personale preposto; deve essere vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni.

Il Comando Sezione Polizia Stradale di Savona provvede, nel tratto di competenza, a fornire adeguata assistenza al servizio scorta che sarà effettuato da personale del Compartimento Polizia Stradale di Milano per l'intera manifestazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

SI DISPONE

inoltre, che:

- i Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della carovana ciclistica nei centri abitati curano il raccordo con il presente provvedimento delle ordinanze di limitazione del traffico, dai medesimi adottate ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto di tutte le prescrizioni imposte. Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato;
- la carovana ciclistica deve essere scortata dagli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature, gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

*Area III Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali,
Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

- strada, citato nelle premesse, e deve essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'Organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;
- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
 - l'Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di Polizia stradale devono accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l'esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l'effettuazione della manifestazione;
 - l'Organizzazione predispone un idoneo servizio di vigilanza sul tracciato di gara e adotta – di concerto con gli Organi di Polizia – le più idonee misure atte a garantire le maggiori condizioni di sicurezza, ivi compresa una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione.

La presente autorizzazione, che è valida per il giorno e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute od incolumità pubblici o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolata.

I Sindaci dei Comuni interessati danno adeguata pubblicità al contenuto del presente provvedimento e delle ordinanze di sospensione della circolazione dagli stessi adottate nei tratti di strada di rispettiva competenza, dandone comunicazione a questa Prefettura.

In conformità all'autorizzazione citata nelle premesse, gli Organizzatori devono provvedere a segnalare l'effettuazione della gara tramite affissione di manifesti lungo il percorso e a mezzo di comunicati stampa, nonché mediante apposizione di cartelli all'inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, precisando gli orari in cui sono impegnati i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, nonché a segnalare i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento.

Il presente atto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Prefettura – U.T.G. di Savona.

Savona, data della firma digitale.

II DIRIGENTE DELL'AREA III
(Freccero)



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

*Area III Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali,
Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

- Alla Regione Lombardia
- Alla Regione Piemonte
- Alla Regione Liguria
- Alla Provincia di Savona
- Alla Provincia di Imperia
- Ai Signori Sindaci dei Comuni di Savona, Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Andora, Bergeggi, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Ceriale, Finale Ligure, Laigueglia, Loano, Noli, Pietra Ligure, Pontinvrea, Sassello, Spotorno, Stella, Vado Ligure
- Alla Questura di Savona
- Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano
- Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria
- Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pavia
- Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Imperia
- Al Compartimento Polizia Stradale Lombardia
- Al Compartimento Polizia Stradale Liguria
- Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Savona
- Al Comando Sezione Polizia Stradale di Savona
- Al Servizio 118 "Savona Soccorso"
- All'ANAS Sede territoriale della Liguria – Genova
- Alla Società Autostrada dei Fiori – Imperia



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

*Area III Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali,
Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

- Alla Società Autostrade per l'Italia - A10 - Tronco Genova - Savona - Genova
- Al Sig. Responsabile Ciclismo RCS SPORT